

Fondazione Forense Modenese

VERBALE RIUNIONE DEL 1°.03.2006

Il giorno 1° marzo 2006, alle ore 12 presso la sede dell'Ordine Forense di Modena, a seguito di regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Modenese, nelle persone dei sig.ri avv.ti Stefano Bellei, Roberto Cattini, Fiorenzo Festi, Giuseppe Picchioni, Claudio Previdi, e Uber Trevisi.

Assenti giustificati gli avv.ti Valeria De Biase, Roberto Mariane Franca Sala.

E' presente il dott. Claudio Trenti.

Assume la Presidenza l'avv. Giuseppe Picchioni, su invito del quale il Consiglio passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario l'avv. Claudio Previdi del Foro di Modena

1. ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio manda al Presidente della Fondazione di convocare l'Assemblea degli iscritti ed il Consiglio generale per la elezione dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione della fondazione; e di richiedere al Cof ed alla Camera di Commercio la designazione dei Consiglieri di competenza.

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2005 -

Approva il bilancio che si allega al presente verbale.

3. IPOTESI MODIFICHE STATUARIE ED ORGANIZZATIVE -

Il Presidente propone alcune modifiche allo statuto per una miglior organizzazione statutaria, precisamente:

All'art. 8: al primo comma il secondo periodo viene così sostituito: " **il mancato pagamento di una quota per due annualità comporta la decadenza dalla qualifica di aderente sostenitore, che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione**".

Al medesimo art 8 si aggiunge il seguente comma: " **Gli aderenti sostenitori e benemeriti potranno recedere dalla fondazione con apposita comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

La decadenza e l'esercizio del recesso non daranno diritto al rimborso delle quote o delle donazioni erogate anche sotto forma di prestazioni di servizi".

L'art.12 comma 1 va così modificato dopo la seconda parentesi :"..durano in carica 2 anni dalla data d'insediamento dell'intero Consiglio e possono essere confermati. Il Consiglio di amministrazione uscente opera in regime di "prorogatio" sino alla data di insediamento del nuovo consiglio**".**

L'art.16 va modificato abolendo il secondo comma.

Il Consiglio approva.

4. VARIE ED EVENTUALI –

Delibera di dare mandato all'avv. Cattini di occuparsi, unitamente all'avv. Gherardi, della redazione e pubblicazione della rivista.

Di riconvocarsi per il giorno 10.3.06.

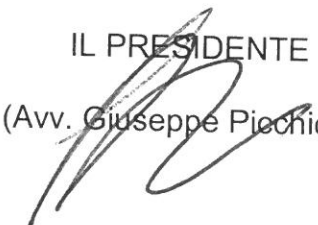
IL SEGRETARIO

(Avv. Claudio Previti)



IL PRESIDENTE

(Avv. Giuseppe Picchioni)



FONDAZIONE FORENSE MODENESE

RELAZIONE SUI MOTIVI DELLE MODIFICHE STATUTARIE

ART. 8

➤ L'art. 8 dello Statuto della fondazione disciplina le condizioni per la nomina degli aderenti sostenitori: l'iscrizione all'albo degli Avvocati di Modena ed il versamento di un contributo economico, c.d. "*quota annuale*".

La norma statutaria prevede, in caso di mancato versamento della quota annuale per due annualità, la "*decadenza di diritto*", senza peraltro indicare la modalità attraverso cui rendere operativa tale decadenza.

Si è perciò ritenuto opportuno prevedere un'integrazione di portata essenzialmente interpretativa che, pur non modificando il contenuto sostanziale della disposizione statutaria, attribuisca allo stesso organo competente a deliberare la nomina, il Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare la decadenza. E', in effetti, necessario procedere ad una, pur sommaria, verifica in fatto, del venir meno del presupposto prescritto statutariamente per l'adesione alla fondazione, vale a dire il pagamento della "*quota annuale*" per due annualità consecutive.

Il secondo periodo dell'art. 8 disponeva che "*il mancato pagamento di una quota per due annualità comporta la decadenza di diritto*"; con la modifica ipotizzata viene ad essere quindi completata la norma che nella nuova formulazione così dispone: "*Il mancato pagamento di una quota per due annualità comporta la decadenza della qualifica di aderente sostenitore, che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione*".

*

➤ Poichè l'art. 8 non contemplava la facoltà di recesso dell'aderente, è parso

opportuno prevederla, in quanto l'adesione alle finalità della Fondazione, proprio per le caratteristiche ideali e non lucrative dell'Ente, presuppone la costante e libera condivisione degli obiettivi.

Per cui si è ritenuto di integrare l'articolo 8 prevedendo che: *"gli aderenti sostenitori e benemeriti potranno recedere dalla fondazione con apposita comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

*

➤ Ugualmente opportuna è parsa l'ultima integrazione apportata all'art. 8, concernente la destinazione delle quote o donazioni, che è necessario rimangano acquisite all'Ente.

Se da un lato, infatti, è giusto riconoscere agli aderenti la massima libertà di recedere o di non rinnovare l'adesione, dall'altro è necessario che quanto da essi versato sotto forma di contributo o con donazione, rimanga acquisito alla Fondazione, che programma ed organizza la propria attività istituzionale facendo affidamento sui fondi disponibili procurati dagli aderenti e donatori.

Se fosse ammessa la ripartizione delle somme versate, la Fondazione verrebbe gravemente danneggiata e privata ingiustificatamente di risorse già impiegate per il conseguimento delle finalità Istituzionali.

Ragion per cui, pur potendosi ritenere che le norme di sistema contemplassero già il principio, è parsa opportuna una sua puntualizzazione, mediante inserimento a chiusura dell'art. 8 del periodo seguente: *"La decadenza e l'esercizio del recesso non daranno diritto al rimborso delle quote o delle donazioni erogate anche sotto forma di prestazioni di servizi"*.

ART. 12

➤ La modifica al primo comma dell'art. 12, riguardante il Consiglio di

Amministrazione, è una puntualizzazione, anche in questo caso di natura essenzialmente interpretativa, resa necessaria per rendere effettiva la durata in carica, biennale, dell'organo, in quanto la sua composizione articolata e composita può richiedere tempi non brevi per la formazione e l'insediamento.

A parte il membro di diritto, le designazioni sono correlate a decisioni di altri organi od enti che deliberano, inevitabilmente, in tempi diversi: il Consiglio Generale della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Assemblea degli Avvocati, la Camera di Commercio.

Il termine di durata del mandato deve, dunque, necessariamente decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

Si è ritenuto opportuno anche chiarire che fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, il vecchio Consiglio continui ad operare in regime di "prorogatio"; il che è sintonia con l'esigenza, rispondente ad un generale principio, quello di evitare la vacanza delle funzioni.

Sicchè l'art. 12 comma primo è stato così integrato-modificato, dopo la seconda parentesi: *"durano in carica due anni dalla data d'insediamento dell'intero Consiglio e possono essere confermati. Il Consiglio di amministrazione uscente opera in regime di "prorogatio" sino alla data di insediamento del nuovo consiglio"*.

*

ART. 16

Si è ritenuto, infine, di eliminare la previsione, in materia elettiva, della contestualità dell'elezione dei componenti designati dall'assemblea con quella dell'Ordine degli Avvocati, per ragioni di carattere essenzialmente organizzativo.

Le elezioni del C.O.F. sono, infatti, complesse e solitamente richiedono un notevole

impegno organizzativo; la sovrapposizione delle due elezioni (tra l'altro il C.O.F. ha un proprio autonomo regolamento elettorale) potrebbe essere causa di confusione, con rischi di possibili errori nelle operazioni che si ripercuoterebbero sulle regolarità delle elezioni di organi di enti diversi tra loro, che è opportuno conservino la propria autonomia organizzativa in sede elettorale.

IL PRESIDENTE

(Avv. Giuseppe Piccioni)